



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 609 del 31 maggio 2016**

Oggetto: Procedimento n. UVMAC/S/1402/2016 per l'annullamento della delibera n. 526 del 4 maggio 2016, avente a oggetto il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, avviato nei confronti del Comune di Forio (NA) per omessa adozione del PTPC 2016-2018 e PTTI 2016-2018.

#### Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 31 maggio 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Vista la determinazione dell'Autorità n. 12 del 28 ottobre 2015 concernente l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Visto l'articolo 21-*octies* della l. 7 agosto 1990, n. 241, sui vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi;

Visto l'articolo 21-*nonies* della l. 7 agosto 1990, n. 241, sull'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi;

Visto il comunicato del Presidente del 13 luglio 2015;

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Comune di Forio, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPC 2016-2018 e del PTII 2016-2018;

Vista la nota del 15.3.2016 protocollo n. 42827, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del comune di Forio.

Vista la delibera del Consiglio n. 526 del 4 maggio 2016, con la quale è stata disposta la sanzione dei soggetti responsabili per la mancata predisposizione e adozione del PTPC 2016-2018 e del PTII 2016-2018 nel Comune di Forio;

Visto che tale provvedimento si è basato sulla nota di riscontro, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 45654 del 18 marzo 2016, con la quale il Segretario generale del Comune di Forio si è limitato a comunicare l'emanazione e la pubblicazione del PTPC e del PTII con deliberazione di G.M. n. 21/2016;

Vista l'impossibilità di individuare la data di adozione della deliberazione citata attraverso la consultazione del sito;

Rilevata, pertanto, l'inattuabilità di individuare la data di adozione del PTPC 2016-2018 e del PTII 2016-2018;

Visto che, a seguito della notifica della sanzione è stata inoltrata richiesta di audizione presso la sede dell'Autorità, da parte del sindaco pro tempore e del Segretario generale, tenutasi regolarmente in data 23 maggio 2016;

Visto che in tale sede è stata prodotta la deliberazione di G.M. n. 21/2016, adottata in data 15 marzo 2016, integrata da ulteriori giustificazioni di carattere tecnico e organizzativo;

Considerato che l'atto risulta essere precedente rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, protocollo dell'Autorità n. 42827;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Visto il nuovo accertamento svolto dall'ufficio istruttore dell'Autorità sui documenti forniti ex novo in audizione, con il quale si è riscontrato l'adempimento, seppur tardivo, agli obblighi di adozione e pubblicazione del PTPC 2016-2018 e del PTTI 2016-2018;

Considerato che l'art. 19, comma 5, lett. *b*) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, conferisce all'Autorità il potere di sanzionare i soggetti obbligati nel caso di omessa adozione del PTPC, del PTTI e del codice di comportamento;

Considerato che il Regolamento sanzionatorio delimita l'esperienza del potere di sanzione ai soli casi di: i) mancata adozione della deliberazione da parte dell'organo competente; ii) approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo degli obblighi normativi; iii) approvazione di un provvedimento riproduttivo di atti analoghi di altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata; iv) approvazione di un provvedimento privo delle misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Considerato che le risultanze istruttorie successive all'audizione del 23 maggio 2016 portano a concludere che la fattispecie in esame non rientri in alcuno dei casi sopra considerati;

Ritenuto, pertanto, che il comportamento dell'Amministrazione non integri una fattispecie sanzionabile;

Considerato che l'art. 21-*nonies* della l. 7 agosto 1990, n. 241 dispone che l'amministrazione possa annullare d'ufficio un proprio provvedimento, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, tutte le volte che rilevi un vizio di legittimità ai sensi dell'art. 21-*octies*, l. 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che si prospetta un caso di violazione di legge per travisamento dei fatti basato sul presupposto, poi rivelatosi errato, della circostanza della omessa adozione del PTPC e del PTTI relativi al periodo 2016-2018, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. *b*) del decreto legge n. 90/2014, così come disciplinato dal Regolamento sanzionatorio;

Rilevato che sussiste l'interesse pubblico nella necessità di esperire correttamente il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità; interesse concreto e attuale, uguale e contrario rispetto a quello originariamente perseguito nell'emanazione del provvedimento sanzionatorio;

Rilevato che l'annullamento d'ufficio interviene entro un termine ragionevole, posto che non sono ancora scaduti i 120 giorni previsti per la conclusione del procedimento sanzionatorio;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Rilevato che l'annullamento d'ufficio delle sanzioni tutela gli interessi dei destinatari e non sono individuabili controinteressati;

Tutto ciò premesso e considerato

### DELIBERA

- L'annullamento d'ufficio della sanzione, disposta con delibera n. 526 del 4 maggio 2016, pari a euro 2.000 per ciascuno dei soggetti, ai signori:
  - o [omissis], nella qualità di sindaco pro tempore;
  - o [omissis], nella qualità di vice sindaco;
  - o [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], nella qualità di assessori;
  - o [omissis], in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 9 giugno 2016

Il Segretario: Maria Esposito